

CONTRATTI PUBBLICI. PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sezione V – sentenza n. 7201 del 4 settembre 2025

KNOW HOW E ACCESSO – CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI – BILANCIAMENTO

Compete all'Amministrazione destinataria dell'istanza d'accesso civico generalizzato procedere a contemperare gli interessi, tra loro contrapposti, all'ostensione ed alla riservatezza. In ogni caso, giammai l'accesso civico generalizzato potrà assolvere alla funzione di diffondere informazioni sensibili, capaci di mettere a repentaglio la tutela dei segreti commerciali dell'aggiudicatario e/o di falsare la concorrenza futura.

T.A.R. per la Lombardia, Sezione 1 – sentenza n. 1791 del 22 maggio 2025

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E OPERATIVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI – ATTO AMMINISTRATIVO – PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - OPERATIVITA' – SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI – BILANCIAMENTO – DISCREZIONALITA' – OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO

Con riguardo agli appalti pubblici, l'art. 35 D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 disciplina puntualmente l'accesso civico generalizzato: orbene, la partecipazione o meno alla gara di chi ha inoltrato la relativa istanza non comporta l'automatica decadenza dal diritto, ferma restando la verifica della compatibilità con le eccezioni contemplate dall'art. 5-bis, commi primo e secondo, del D.Lgs 33/2023, aventi il fine di tutelare gli interessi-limiti (tanto pubblici quanto privati). Se viene presentata un'istanza d'accesso civico generalizzato e vengano in rilievo tanto violazioni di segreti tecnici o commerciali quanto pregiudizi agli interessi economici e commerciali dell'offerente, grava sull'Amministrazione l'obbligo di procedere - esercitando, beninteso, un potere discrezionale – ad una ponderazione degli interessi in giuoco, sì da acclarare se siano o meno ravvisabili situazioni che pregiudichino gli interessi ex lege tutelati.

T.A.R. per il Veneto, Sezione 1 – sentenza n. 768 del 20 maggio 2025

CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACCESSO AI DOCUMENTI – INOSSERVANZA DI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE – RITO ORDINARIO – RITO ACCELERATO

Laddove la stazione appaltante, contemporaneamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, non condivida tramite la piattaforma digitale i documenti di gara contemplati dai commi primo e secondo del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti), l'istanza d'accesso presentata dall'operatore economico interessato soggiace al disposto della Legge n. 241/1990: di conseguenza, sarà applicabile, laddove la P.A. opponga un rifiuto – espresso o tacito – all'ostensione, l'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (CPA), non potendosi ricorrere al rito accelerato avente la sua disciplina nell'art. 36 del succitato D.Lgs. (il quale ultimo si riferisce, invece, alle sole decisioni riguardanti eventuali richieste d'oscuramento delle offerte, come indicate dagli operatori).

T.A.R. per il Veneto, Sezione 1 – sentenza n. 327 del 10 marzo 2025

ACCESSO ALL'OFFERTA TECNICA DELL'AGGIUDICATARIO - CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO DI LAVORI – IMPUGNAZIONE – RITO APPLICABILE

Se la stazione appaltante, contemporaneamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, non proceda alla condivisione, attraverso la piattaforma digitale i documenti di gara contemplati dai commi primo e secondo del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti), l'impugnazione degli atti emanati, sulla successiva istanza d'accesso dell'operatore classificatosi secondo non soggiace al regime ad hoc previsto dall'art. 36, comma quarto, del succitato D.Lgs. - che inerisce alle sole istanze d'oscuramento che i concorrenti presentano in gara -, bensì a quello ordinario di cui agli artt. 22 ss. L. 241/1990. Nell'evadere l'istanza d'accesso del secondo classificato agli atti dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario opposti all'accesso per presunta sussistenza di segreti tecnici o commerciali, è onere della stazione appaltante operare un bilanciamento tra l'interesse vantato dall'aggiudicatario alla segretezza commerciale e la tutela del principio di trasparenza invocato dal richiedente.

T.A.R. per il Lazio, Sezione 3-ter – sentenza n. 768 del 20 maggio 2025

CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ACCESSO AI DOCUMENTI – INOSSERVANZA DI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE – RITO ORDINARIO – RITO ACCELERATO

Laddove la stazione appaltante, contemporaneamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, non condivida tramite la piattaforma digitale i documenti di gara contemplati dai commi primo e secondo del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti), l'istanza d'accesso presentata dall'operatore economico interessato soggiace al disposto della Legge n. 241/1990: di conseguenza, sarà applicabile, laddove la P.A. opponga un rifiuto – espresso o tacito – all'ostensione, l'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (CPA), non potendosi ricorrere al rito accelerato avente la sua disciplina nell'art. 36 del succitato D.Lgs. (il quale ultimo si riferisce, invece, alle sole decisioni riguardanti eventuali richieste d'oscuramento delle offerte, come indicate dagli operatori).

T.A.R. per il Lazio, Sezione 3-ter – sentenza n. 2051 del 30 gennaio 2025

BILANCIAMENTO TRA ACCESSO E TUTELA DEI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI – CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO DI SERVIZI – ATTO AMMINISTRATIVO – ACCESSO AI DOCUMENTI – DIRITTO DI DIFESA – NOZIONE EVOLUTIVA

Con riferimento agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, deve ritenersi che la richiesta avanzata da uno di essi alla mancata ostensione della propria offerta può legittimamente fondarsi soltanto sulla presenza di un segreto tecnico o commerciale e non anche sull'assenza di un concreto interesse difensivo in capo agli altri. Difatti, sulla base del disposto dell'articolo 35, comma 4, lett. a), e comma 5, e dell'articolo 36, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), fermo restando l'asserito bilanciamento legislativo fra le esigenze di celerità del contenzioso vertente sulle gare pubbliche e di riservatezza delle offerte degli operatori economici, sono da considerarsi tanto la reciproca messa a disposizione delle offerte presentate dagli operatori economici quanto l'oscuramento da parte della stazione appaltante, previa motivata e comprovata dichiarazione dell'operatore interessato, delle parti dell'offerta contenenti segreti tecnici e commerciali, sussistendo, tuttavia, da parte di uno degli altri quattro operatori economici, la necessità dell'ostensione ai fini della sua difesa in giudizio. Una strategia aziendale fondata sull'utilizzo delle informazioni così accumulate è dunque da ricondursi nell'ambito della tutela di cui all'articolo 35, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), l'attuale nozione di "segreto tecnico e commerciale", intesa in relazione all'intero patrimonio di conoscenze, esperienze e ricerca dell'impresa, maturate e svolte negli anni, tali da garantire alla medesima un maggiore vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese e un'aspettativa di un maggiore profitto economico.

T.A.R. per l'Umbria, sezione 1 - sentenza n. 823 del 27 novembre 2024

CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OFFERTA TECNICA – ATTO AMMINISTRATIVO - ACCESSO AI DOCUMENTI

L'ordinario procedimento di accesso agli atti disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e la disciplina processuale contenuta nell'articolo 116 del codice del processo amministrativo si applicano in relazione alla mancata ostensione, integrale o parziale, da parte della stazione appaltante ai primi cinque concorrenti classificati delle offerte e della restante documentazione di gara degli altri quattro concorrenti, ciò configurando la violazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici). Al fine di concedere o negare l'accesso alla documentazione prodotta dai partecipanti ad una gara, sono da contemplarsi, secondo un ordine logico-consequenziale la valutazione da parte della stazione appaltante sull'istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; in via successiva quella sulla eventuale sussistenza dei segreti tecnici o commerciali e, in via definitiva, quella sulla sussistenza di esigenze della difesa in giudizio in capo ai richiedenti l'accesso. Di conseguenza, qualora l'istanza di accesso non risponda ai requisiti richiesti dal legislatore per il suo accoglimento risulterà preclusa la questione dell'esistenza di segreti tecnici e commerciali; nel caso contrario della valutazione favorevole dell'istanza di accesso e della insussistenza di segreti tecnici o commerciali, non si riterrà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo al richiedente. Se, da ultimo, l'istanza di accesso e la motivata e comprovata dichiarazione del controinteressato sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali, dovessero essere favorevolmente valutate, la stazione appaltante dovrà procedere al bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l'effettiva sussistenza del nesso di strumentalità necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese.

T.A.R. per il Lazio, sezione 3-ter - sentenza n. 20509 del 18 novembre 2024

ATTO AMMINISTRATIVO – ACCESSO AI DOCUMENTO – PROFILI DI NOVITA' – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – ITER PROCEDIMENTALE – RITO SPECIALE SUPER ACCELERATO – RICHIESTE DI OSCURAMENTO – BILANCIAMENTO – MOTIVAZIONE

In materia di accesso agli atti di gara, sulla base della norma recata dall'articolo 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, atteso che gli operatori economici hanno l'onere di formulare alla stazione appaltante richieste di oscuramento di parti delle offerte contenenti "secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali", devono ritenersi prevalenti le esigenze difensive dell'operatore economico interessato ad ottenere l'esibizione della documentazione, accessibile liberamente, sulle generiche motivazioni poste dall'offerente a sostegno delle indicazioni di oscuramento.

Consiglio di Stato, sezione 5 - sentenza n. 8257 del 15 ottobre 2024

CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –ATTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO DI DIFESA – ACCESSO AI DOCUMENTI DI UNA CONCORRENTE – SEGRETI TECNICI – SEGRETI COMMERCIALI – BILANCIAMENTO – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI

La trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti qualora si affermi genericamente che gli atti e i documenti tecnici della aggiudicataria attengono al proprio know how, essendo richiesta la necessaria sussistenza di un'informazione specificamente individuata, che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, tale da rispondere ad un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento.

Corte dei Conti Piemonte, Sez. Contratti, Deliberazione n. 89 del 20 novembre 2023

CODICE APPALTI PUBBLICI – PRINCIPIO DELLA FIDUCIA – CONTABILITA' DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

In tema di polizze assicurative, sono stati reintrodotti dal legislatore nel nuovo codice dei contratti pubblici alcuni riferimenti normativi a favore dell'obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere generale, previsto dall'art. 2 comma 4, secondo cui "per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale....."; altri, di carattere più puntuale, desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio degli allegati I.7 e I.10. Sebbene la formulazione dell'inciso normativo soprarichiamato non risulti particolarmente puntuale nell'espressione "adottano azioni", è tuttavia ragionevole ricondurre l'obbligatorietà della prescrizione a tutte

quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante.

Cons. di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 9850 del 16 novembre 2023

APPALTO DI SERVIZI – AGGIUDICAZIONE – PRINCIPI GENERALI – CONFLITTO DI INTERESSI

La giurisprudenza amministrativa, chiarisce che, nell'ambito delle gare pubbliche ed in particolare in relazione alle ipotesi di conflitto di interesse del personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che (anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni), l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, sul versante soggettivo, va interpretato in senso ampio, nel senso che il riferimento alla nozione di "personale della stazione appaltante" (le cui vicende soggettive rilevano ai fini dell'applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse) non resti limitato ai soli soggetti che intrattengono con l'amministrazione rapporti di lavoro dipendente. Al contrario, tale nozione va riferita (e in modo più ampio) a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. (Consiglio di Stato Sez. V, 11/07/2017, n. 3415). Tali acquisizioni giurisprudenziali sono state oggetto di esplicita codificazione (che, come da più parti sottolineato, sul tema in disamina, assume una valenza meramente compilativa) da parte del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 16, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Tar Trentino Alto Adige, Sez. Autonoma di Bolzano, Sentenza n. 316 del 25 ottobre 2023

CONTRATTI PUBBLICI – MOTIVAZIONE E VIZI DELL'ATTO – SOCCORSO ISTRUTTORIO – PRINCIPIO DEL RISULTATO

L'istituto del soccorso istruttorio/procedimentale deve essere interpretato conformemente al cd. principio del risultato, oggi codificato nell'art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ma, come ricordato dal Consiglio di Stato in una recente decisione, costituente principio già immanente dell'ordinamento (Con. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4014). Il perseguimento del risultato, infatti, deve orientare quale criterio-guida l'azione amministrativa nella selezione del concorrente che risulti il più

idoneo all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento avendo presentato la migliore offerta. Da ciò deriva che l'operato della stazione appaltante la quale, attraverso erronee valutazioni, impedisca all'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta di aggiudicarsi la commessa, è illegittimo anche sotto il profilo della violazione del cd. principio del risultato.

Tar Lombardia, Sez. II, Sentenza n. 2171 del 18 settembre 2023

CONTRATTO DI APPALTO – AGGIUDICAZIONE – PRINCIPIO DEL RISULTATO – PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

Laddove un documento, peraltro meramente facoltativo, non ha inciso in nessun modo sulla determinazione finale di affidamento della stazione appaltante, l'ipotetica falsità del medesimo non può certo determinare l'illegittimità dell'aggiudicazione. Tale conclusione pare essere rispettosa dei principi fondamentali della contrattualistica pubblica previsti dal vigente D.Lgs. n. 36 del 2023, ancorché la gara di cui è causa sia regolata dal D.Lgs. n. 50 del 2016; in particolare si tratta dei principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Tar. Campania, Sez. I, Sentenza n. 1846 del 19 luglio 2023

PROCEDURE DI GARA – APPALTI PUBBLICI – PRINCIPIO DI CONTINUITA' DELLE OPERAZIONI DI GARA – IMPARZIALITA' E TRASPARENZA DELLA GARA

Il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l'esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l'integrità delle offerte e sia quindi assicurata l'imparzialità del giudizio. Inoltre, la lunghezza delle operazioni di gara non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando alla mancata, tempestiva conclusione della procedura il pregiudizio alla imparzialità e trasparenza della gara.

Tar Calabria Reggio Calabria, Sentenza n. 649 del 31 luglio 2023

PROCEDURA NEGOZIATA – PROCEDURA RISTRETTA – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture opera in relazione agli appalti cd. "sotto soglia" disciplinati dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (v. Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125), nonché per le procedure negoziate senza bando, come è reso manifesto dall'art. 63, comma 6, che espressamente menziona il principio di rotazione insieme agli altri principi (trasparenza, concorrenza) che devono ispirare tali procedure caratterizzate dall'assenza di una vera e propria procedura di gara. Il principio di rotazione, quindi, è applicabile esclusivamente in presenza di contratti sotto soglia in cui le procedure di gara sono particolarmente semplificate e in presenza di una procedura negoziata senza però la pubblicazione del bando. Al contrario, in una procedura "ristretta" per aggiudicare un appalto "sopra soglia" e previa pubblicazione di un bando, alla stregua di una norma (art. 61 D.Lgs. n. 50 del 2016), non può essere applicato il principio della rotazione atteso che lo stesso non è testualmente invocato né come regola (come nelle procedure negoziate "sotto soglia" ex art. 36), né come eccezione (come in quelle negoziate, anche "sopra soglia", previste dall'art. 63 comma 6 quando non vi è la pubblicazione di un bando).

Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 3943 del 12 giugno 2019

APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI – PRINCIPIO DI ROTAZIONE – INVITO ALL’AFFIDATARIO USCENTE

Il principio di rotazione - che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte - è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato"), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato. Pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara - tanto più ove ripetuti nel tempo - che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o "chiuso" (recte, negoziato), l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.